



468 INT
30 DEC 24/3/2023
Prot. n. ~~30~~ 2023

TRIBUNALE di FOGGIA

Foggia, 13 marzo 2023

OGGETTO: Provvedimenti del Giudice e verbali di udienza nel Settore Civile/Lavoro – Deposito telematico

Come è noto, l'art. 35 (disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali) d.l. 24.2.2023, n. 13 (contenente anche disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR), novellando, in particolare, il 2° comma dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c., ha sancito che «il deposito dei provvedimenti del Giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche».

La norma è vigente e pertanto – in disparte ogni valutazione circa il requisito dell'urgenza, la necessaria conversione in legge e la possibilità di modificazioni – è doveroso, allo stato, verificare in concreto i presupposti di applicazione del nuovo precetto, al fine di garantirne la prima attuazione per quanto è possibile e di massimizzarne l'osservanza in prospettiva.

In ordine alla portata dell'innovazione, non mi sembra dubitabile la *mens legis* mirata alla produzione di atti processuali nativi telematici: vuoi perché questa è la lettura coerente con i dettami del PCT e la sua progressiva estensione, a tappe ma per tutti i soggetti del rapporto processuale, a partire dal procedimento monitorio; vuoi perché la prassi corrente della scannerizzazione non comporta il superamento della forma cartacea; vuoi perché un distinguo tra la modalità di formazione dell'atto e quella di deposito dello stesso – eventualmente desunto dalla lettera della nuova norma – produrrebbe un'anomala dicotomia, di forme e cronologica, fra il «deposito» in Cancelleria dell'atto cartaceo destinato alla scannerizzazione e il successivo «deposito» nel PCT dell'atto scannerizzato.

Né mi pare che indicazioni di segno contrario possano desumersi dall'art. 46 disp. att. c.p.c., concernente i criteri per la compilazione e il trattamento degli atti giudiziari secondo il tipo di forma, telematica o cartacea; disposizione che postula la previa risoluzione, caso per caso, della problematica qui in discussione.

Tuttavia, per una valutazione circa l'effettiva incidenza dell'ultima novella apportata dal d.l. n. 13 cit., è utile considerare il dato contenitivo desumibile dalla pregressa diffusione della trattazione cartolare e dal prevedibile ampliamento della stessa ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

In ogni caso, grazie pure ai contributi acquisiti mediante le riunioni preparatorie (il 9 marzo u.s. con il Dirigente Amministrativo e con il Direttore della Cancelleria del

Contenzioso Civile; in data odierna con i Presidenti delle Sezioni Civili Prima, Seconda e Terza e della Sezione Lavoro), rilevo che la mancanza di una sanzione processuale *ad hoc* evita che sia inficiata la validità degli atti nel caso di deposito cartaceo, ma non può valere a disattivare in via generale la nuova disposizione, che, quindi, bisogna rispettare nei casi in cui l'adempimento non sia oggettivamente impedito dalla mancanza o dall'inadeguatezza delle dotazioni tecniche disponibili oppure per un altro giustificato motivo.

Così impostata, la disamina delle situazioni operative evidenzia differenze sul piano dell'esigibilità dell'osservanza alla norma novellata.

Quanto al Giudice Monocratico, vuoi Professionale vuoi Onorario, la disponibilità di un PC portatile fornito dall'Amministrazione, munito dell'applicativo *Consolle*, risulta sufficiente ai fini del deposito telematico dei provvedimenti resi fuori udienza; ciò che, d'altro canto, già avviene in massima parte. Invece, per i provvedimenti emessi in udienza – inseriti nel verbale o acclusi allo stesso – si pongono le medesime questioni di cui al punto successivo.

Ancora con riferimento al Giudice Monocratico, vuoi Professionale vuoi Onorario, la redazione del verbale di udienza è tutt'ora disciplinata dall'art. 130 c.p.c. (norma-cardine della quale sarebbe forzato ravvisare l'abrogazione tacita per incompatibilità), secondo cui è il Cancelliere che lo «redige», avendo il Giudice il compito della «direzione» di tale attività, in parallelo con la responsabilità di conduzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) e dell'udienza (art. 125 c.p.c.). Ne deriva che l'assenza in aula di un Cancelliere – come avviene nella maggior parte dei casi a motivo della carenza di personale amministrativo; peraltro, senza ripercussioni negative sull'atto, alla stregua della giurisprudenza dominante (Cass. 11100/13, 4849/96, fra altre) – integra una condizione operativa di fatto che non pare compatibile con l'obbligo configurato *ex novo* dall'art. 35 d.l. n. 13 del 2023. Ciononostante, è prassi virtuosa di molti Giudici Monocratici comporre *ex se* il verbale di udienza in forma telematica, per cui auspico che tale meritoria disponibilità dei Magistrati venga confermata e, se possibile, estesa.

Per i provvedimenti collegiali resi fuori udienza, il deposito in forma nativa digitale può essere fatto dal Relatore/Estensore – come già avviene normalmente – mediante l'applicativo *Consolle* e il metodo della controfirma telematica del Presidente.

Quanto ai verbali delle udienze collegiali e ai provvedimenti digitali resi dal Collegio in udienza, la difficoltà, allo stato, deriva dalla mancanza delle dotazioni tecniche e delle credenziali necessarie perché il Cancelliere – sempre presente in aula – provveda al deposito del verbale telematico da lui redatto e concorra al deposito telematico dei provvedimenti redatti in forma telematica dal Collegio.

Al riguardo, l'Ufficio ha già avviato le procedure amministrative finalizzate alla fornitura della strumentazione in parola.

E lo stesso efficientamento dovrà interessare le udienze del Giudice Monocratico, vuoi Professionale vuoi Onorario, nelle quali si riesca a garantire la presenza di un

Cancelliere.

Riassuntivamente: (I) il Tribunale di Foggia, per effetto di una consuetudine meritevole e diffusa (molto per i provvedimenti; parzialmente per i verbali di udienza), già opera, in buona misura, con modalità conformi al nuovo precetto legislativo; (II) un incremento significativo potrà realizzarsi grazie all'aggiornamento delle dotazioni tecniche nelle udienze, *in primis* collegiali, tenute con la collaborazione di un Cancelliere; (III) nelle more e in tutti i casi di impedimento oggettivo o soggettivo, la continuità della funzione giurisdizionale potrà e dovrà essere garantita mediante il ricorso derogatorio al deposito cartaceo, con il seguito della scannerizzazione e dell'inserimento dell'atto nel PCT.


A valle di questa ricognizione non vincolante e in attesa di verificare la stabilizzazione della nuova norma, mi riservo di ulteriormente intervenire sul tema.

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, ai Direttori delle Cancellerie del Contenzioso Civile e della Sezione Lavoro; per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Pa Lu/3/2013

IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO

